



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones Clementis XII. ab Anno V. usque ad X.

Luxemburgi, 1748

CCXII. Confirmatio Chirographorum super distributione salis a Cartella
nuncupat. in Civitate Anconitan. ac illius Statu, & Comitatu facienda.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-75393](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-75393)

Dat. die 20.
Septem. 1737.
An. VIII.

CCXI.

præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum inferitis habentes, illis alias in suo robore permanens, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 20. Septembris 1737. Pont. nostri Anno Octavo.

C L E M E N S P P . X I I .

Ad perpetuam rei memoriam.

Benedictus XIII. Indulgentiam concedit Visitantibus Ecclesiis Congregationis Missionis die 27. Septembris.

§. 1. **A**lias felicitis recordationis Benedictus Papa XIII. Prædecessor noster omnibus, & singulis utriusque sexus Christianidelibus vere poenitentibus, & confessis ac Sacra Communione refectis, qui aliquam ex Ecclesiis Presbyterorum Sæcularium Congregationis Missionis tam eatenus erectis, quam in posterum erigendis die vigesima septima Mensis Septembris a primis Vesperis usque ad occasum Solis diei hujusmodi singulis annis devote visitassent, & ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino perpetuo concessit.

Eandem Indulgentiam extendit Clemens ad Ecclesias Puellarum Charitatis.

§. 2. Postmodum vero nos eandem indulgentiam ad Ecclesias seu Cappellas Puellarum Charitatis nuncupatarum regulam, seu institutum Sancti Vincentii a Paulo profectum extendimus, & ampliavimus, & alias prout in literis felicitis recordationis Benedicti XIII. Prædecessoris nostri die 14. Februarii 1730. Pontificatus sui anno sexto, & nostris die 30. Augusti 1730. in simili forma Brevis respectu desuper expeditis plenius continetur.

* Revocatis itaque hujusmodi concessionibus ex prædicta die applicantur die 19. Julii Sancto Vincentio a Paulo sacro.

§. 3. Nunc autem nos prædictam Indulgentiam visitantibus aliquam ex dictis Ecclesiis die vigesima septima Mensis Septembris, ut præfertur, concessam per præsentis auctoritate Apostolica revocantes, ac supplicationibus dilecti filii Joannis Couty Superioris Generalis dictorum Presbyterorum Sæcularium Congregationis Missionis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinari, omnibus, & singulis utriusque sexus Christianidelibus vere poenitentibus, & confessis, ac Sacra Communione refectis, qui aliquam ex prædictis Ecclesiis die festo Sancti Vincentii a Paulo decima nona Mensis Julii celebrari solito dictæ Congregationis Missionis, ac Puellarum Charitatis nuncupatarum Fundatoris a primis Vesperis usque ad occasum Solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint, & ibi pro Christianorum Principum Concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concedimus. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Transumptis danda fides.

§. 4. Volumus autem ut earundem præsentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem propositis fides adhibeatur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forent exhibite, vel ostensæ.

Dat. die 23.
Septem. 1737.
An. VIII.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 23. Septembris 1737. Pont. nostri Anno VIII.

Fr. Card. Oliverius.

Confirmatio Chirographorum super distributione Salis a Cartella nuncupat. in Civitate Anconitan. ac illius Statu, & Comitatu faciendæ.

C L E M E N S P P . X I I .

Ad futuram rei memoriam.

§. 1. **E**xponi nobis nuper fecerunt dilecti filii Communitas, & Homines Civitatis nostræ Anconitan. quod alias nos per Chirographum manu nostra subscriptum, & Dilecto filio nostro Dominico S. R. E. Presbytero Cardinali Riviera nuncupat. Congregationis Venerabilium Fratrum Nostrorum ejusdem S. R. E. Cardinalium bono regimini Communitatum, & Universitatum Status nostri Ecclesiastici præpositæ Præfecto directum eidem Civitati facultatem, & gratiam deveniendi ad distributionem Salis, ut vulgariter dicitur a Cartella super qualibet persona etiam Ecclesiastica, & Regulari, privilegiata, ac privilegiatissima, nec non prædicta Civitate, toto illius Statu, & Comitatu cum variis facultatibus, & provisionibus ad bonum distributionis Salis hujusmodi finem tendentibus concessimus.

Chirographo concesserat Clemens Civitati Anconitanæ devenire ad distributionem Salis dicti a Cartella.

§. 2. Et subinde per aliud simile Chirographum per nos signatum eidem Dominico Cardinali, & Præfecto itidem directum ad tollendam quancumque dubietatem quæ super comprehensione aliarum personarum specificam, & individuum mentionem prætendentium exoriri posset, primodictum Chirographum confirmantes, declaravimus, quod tales personæ, Ordines Regulares, militares, patentati, privilegiati, & privilegiatissimi, qui specificam, & individuum mentionem requirerent, comprehensi remaneant, ac jura Camera nostræ Apostolicæ quomodolibet competentia reservavimus, & alias prout uberius continetur in dictis Chirographis tenoris sequentis, videlicet:

Declaravit postmodum in d. Chirographo omnes omnino comprehensiones etiam specificam mentionem dignas.

§. 3. Reverendissimo Cardinale Domenico Riviera Prefetto della nostra Congregazione de Sgravi, e Buon Governo. Ci ha fatto rappresentare la nostra Città di Ancona, che pacificamente godendo e possedendo per legittimi titoli anche onerosi la privativa di vendere il Sale in tutta la Città, Territorio, e Luoghi, e Territorj del suo Stato, e Contado, sia spediente per l'indennità di essa Città, che per l'addietro ha patito un notabilissimo sbilancio nel Provento di tale Privativa, rispettivamente alle persone a lei soggette per varie irreparabili Cause e specialmente delli Contrabandi di Sale, atteso il luogo situato vicino al Mare per modo tale, che oltre varj considerabili successi, la speranza ha dimostrato, che ne' tempi presenti l'annuo fruttato della suddetta privativa resti eccessivamente diminuito, di venire alla distribuzione de Sali ripartitamente per ogni persona, e come volgarmente si dice a Cartella, secondo la deliberazione a pieni voti presa nel pubblico e general Consiglio celebrato li 22. Agosto del passato anno 1736. -- Ed avendo Noi benignamente ricevute le suppliche, che sopra tale affare ci sono state umilmente rappresentate, e inteso prima il parere, ed informazioni dateci da Monsignor Carlo Maria Sagripante nostro Tesoriere Generale, anche col voto della nostra Congregazione Camerale, e precedenti le informazioni date da Monsignor Niccolò Serra Governatore di detta nostra Città di Ancona, quali cose tutte abbiamo qui per pienamente inserite ed espresse parola per parola, siamo venuti alla concessione del presente Chirografo, col quale commettiamo a voi, ed a vostri Successori che in virtù della nostra suprema potestà ed autorità Pontificia, e senza bisogno di riportare il consenso di

Tenor primi Chirographi.

1737.

1737.

alcuna persona, che potesse aver parte, ed interesse in qualunque modo nel presente negozio, e molto meno di qualunque Giudice, o Congregazione, eziandio del buon Governo, di cui voi siete il Prefetto, si della Curia Romana, che fuori della Curia Romana, obbligate ogni e ciascheduna persona si Laica, che Ecclesiastica, si Secolare, che Regolare di qualunque Religione, anche della Compagnia di Gesù, dell' Ordine Militare di S. Gio. Gerolimitano, di qualunque altro che ricercasse e meritasse specifica ed individuale menzione, come esente, privilegiata, privilegiatissima, ed anche Ebrei, o Ebrei, o altri infedeli domicilianti, abitanti e dimoranti nella detta nostra Città di Ancona, Suburbj, Territorio, Luoghi, loro Territorj, Suburbj, ed in tutto lo Stato, e Contado di detta nostra Città di Ancona dell' uno e dell' altro Sesso, e per esse i Padri e Capi di Famiglie, Superiori, ed altri, che di ragione possono, e devono, a ricevere, e contentarsi di ricevere ogn' anno la distribuzione de Sali volgarmente detta a *Cartella*, da regularsi rispettivamente secondo il numero dell' Anime, e per li Luoghi, e Territorj soggetti al detto Stato, e Contado di Ancona, obbligate come sopra le Comunità, o Università di ciascheduno di essi Luoghi; le quali debbano ricevere, e contentarsi di ricevere la medesima distribuzione de Sali, volgarmente detta a *Cartella* proporzionatamente agli Abitanti, e dimoranti in tali Luoghi, e Territorj, d'ogni genere, e sorta di Persone sopra espresse, quali Persone, e ciascheduna di esse possano, e debbano da tali Comunità essere costrette a ricevere la detta distribuzione de Sali nello istesso modo, forma, e pratica che la detta nostra Città d'Ancona, in virtù, e forza del presente Chirografo, potrà e doverà costringere gl' Abitanti, e Dimoranti in essa Città, e Suburbio, e Territorio di Ancona, e le dette Comunità, o sieno Università di detti luoghi, e soggetti al suo Stato, e Contado; E per l'effetto, esecuzione, e piena osservanza di ogni, e singola cosa contenuta dal principio fino al fine del nostro presente Chirografo comunicate tutte singole, e ciascheduna facoltà a voi in esso nostro Chirografo concedute, al detto presente Governatore della Nostra Città d'Ancona, e tali facoltà dovranno restare, e durare, non solo a lui, ma anche a ciascheduno delli di lui successori pro tempore, e dovranno intendersi a lui, & alli di lui successori comunicare, per servirne, e metterle in opera, tanto congiuntamente, quanto separatamente con voi, e colli vostri successori, e tante volte sarà bisognevole, e necessario, utile, ed opportuno, di modo tale, che mai tal facoltà o facoltà sudette terminino, e spirino, o finiscano, con osservarsi però li seguenti Capitoli.

Primo, che ciascheduna Persona si Laica, che Ecclesiastica, Regolare, ed in qualsivoglia modo privilegiata sopra l'età d'anni quattordici compiuti, abbia l'obbligo di comprare, e di ricevere annualmente la quantità del Sale, che si stabilirà nella esecuzione del presente nostro Chirografo da voi, o dalli vostri Successori pro tempore, o dal detto Governatore della nostra Città d'Ancona, o dalli successori di esso pro tempore tanto congiuntamente quanto separatamente con voi, e con li vostri successori, di quella specie, che sarà permessa vendere, ritenere, spacciare alla detta Nostra Città d'Ancona, in vigore della sua Privativa; qual Sale da distribuirsi, dovrà pagarsi al medesimo prezzo in oggi corrente d'un bajocho per libbra, e nel caso d'incarimento, dovrà accrescersi ragionevolmente, senza però gravare le Persone soggette alla distribuzione, debba ogni anno a debiti, e convenevoli tempi farsi una deputazione di alcune Persone rette, & idonee dal Consiglio pubblico, quali fissato prima il numero annuale d'ogni Persona della Città, Suburbio, Territo-

rio, Casali, Castella, e loro Territorj, e Casali, con quelle regole, che saranno più espedienti, e si approvaranno ogni volta dal detto Consiglio pubblico, facciano sapere, e notificare alle Persone, Comunità, o sieno Università, ed a qualunque altro luogo, e Persona soggette alla distribuzione, il ripartimento fatto colla destinazione del giorno, e termine, in cui ciascheduno dovrà ricevere la sua quota, o rata, che gli tocca: E per tale effetto si potranno, e dovranno mettere in esecuzione, e pratica ogni volta che sarà espediente, necessario, ed opportuno, tutti quelli usi, consuetudini, regole, e pratiche, che si trovano, e si troveranno messe in esecuzione in altri Luoghi, Città, e Terre del nostro Dominio, e Stato Ecclesiastico, nella effettuazione, esecuzione, uso, ed osservanza di simile distribuzione, esecuzione, uso, ed osservanza di simile distribuzione de Sali volgarmente detta a *Cartella*.

Secondo, che siccome le Comunità, o Università soggette alla distribuzione, dovranno, e potranno essere costrette alla distribuzione, ed al pagamento del Sale distribuito, senza cura della detta Nostra Città d'Ancona, di indirizzarsi sopra ciascheduna Persona, Famiglia, Casa particolare, Conventi, Monasterj, Spedali, Seminarj, o altri simili, così le stesse Comunità, o Università potranno dirigersi per le stesse contro le Persone, Case, e Famiglie particolari, Conventi, Monasterj, Ospedali, Seminarj, o altri simili con quelli medesimi modi, e forme, che per virtù, e forza del presente nostro Chirografo potrà dirigersi la detta Nostra Città d'Ancona sopra le Persone della Città, Suburbio, e Territorio proprio; Ma però dette Comunità, o Università non potranno, nè dovranno esigere altro prezzo del Sale, che quello averanno veramente e realmente pagato alla Nostra Città di Ancona, e potranno solamente accrescere quella poca, ed onesta somma, che sarà necessaria per la spesa del trasporto del Sale dalla Città di Ancona a ciaschedun luogo, e Castello soggetti rispettivamente, e per la spesa della distribuzione da farsi.

Terzo, che oltre la quantità del Sale prescritta a ciascuna Persona debba in oltre correre l'obbligo di ricevere, e contentarsi di ricevere un'altra quantità di Sale ragionevolmente considerata rispetto alli Formaggi, Animali, che si trovano nella Campagna, Carni, Pesci, ed altro, che può considerarsi giustamente per regolare la distribuzione maggiore di quella, che sarà stata destinata alla sola, e semplice persona d'ogni uno, e nello stesso modo le Comunità, o Università de Luoghi soggetti alla distribuzione dovranno ricevere, e contentarsi di ricevere, anche quella somma, e quantità di Sale, che rispetto alli Formaggi, Animali, Carni, e Pesci, ed altro deve, e può, come sopra, accrescersi, oltre a quella pura quantità, che sarà stata tassata, e prescritta alla pura Persona.

Quarto, che il simile s'intenda espressamente detto, e prescritto rispetto a gl' Osti, Bettolieri, Locandieri, Macellari, Pizzicaroli, ed altri, che fanno professione, a cui convenga l'uso del Sale nella Città e Luoghi soggetti, con avere ancora riguardo alli Forastieri, che capitano, o alloggiavano nell' Osterie, Bettole, Locande, e dimorano nella Città, e nelli luoghi soggetti alla distribuzione.

Quinto, che debba tenersi aperta la pubblica Salara nella nostra Città di Ancona per commodò, e servizio de Forestieri, che siano per fare, e facciano realmente breve, e curta dimora, e perciò non sia possibile comprenderli sotto la tassa della distribuzione, e per commodò, e servizio de Bastimenti, che giungono, e si fermano nel Porto, ed il simile ancora s'intenda per quelle

Perso-

Persone, che come vere Povere, non potranno tassarsi sotto la distribuzione, e per quell'altre Persone della Città, Stato, e Contado, ed anco Forastiere, le quali volessero comprare maggiore quantità di Sale di quella, nella quale sono state tassate.

Sesto, che in caso di contumacia di alcune delle Persone, sia lecito alla detta nostra Città d'Ancona, oltre all'infra scritto rimedio per via di Editto penale, procedere per via di mano Reggia avanti li Giudici competenti rispetto alle Persone, Famiglie, Case, Conventi, Monasterj, Ospedali, Seminarj, e simili, e rispetto alle Comunità, Università, e Luoghi soggetti, avanti Voi, e de vostri Successori pro tempore, ed avanti il presente Governatore d'Ancona, e li di lui Successori pro tempore, tanto congiuntamente, quanto separatamente con voi, e con li vostri Successori; e tale mano Reggia possa, e debba eseguirsi nella via, e forma più privilegiata, che si trova, e si puole, anche *more Camerali*; ed aver luogo non solo per quello riguarda il fatto di ricevere, e di costringere a ricevere ciaschuno, e ciascheduna Famiglia, Casa, Convento, Monasterj, Ospedali, Seminarj, o altri simili, e la Comunità, o Università de Luoghi soggetti, la rata, e porzione, in cui sarà stata nel ripartimento, come sopra da farsi, tassata, e considerata senza poterli ammettere eccezione alcuna di eccesso, irragionevolezza, o ingiustizia, quale anzi all'opposto debba sempre, ed in ogni caso intendersi riservata in appresso, e dopo che sarà pienamente adempita, ed eseguita la distribuzione, ma anche per quello riguarda il totale, e pieno pagamento della Somma, e Somme, che saranno dovute sulla Regola della medesima distribuzione, qual pagamento dovrà onninamente seguire, e da ogni Giudice farsi adempire, rimossa similmente ogni eccezione, e quella, ne' casi però, ne' quali sarà di ragione, riservata in appresso nel modo, che si è detto.

Settimo, che nell'atto dell'esecuzione del presente Chirografo, possa non solamente dichiararsi da Voi, e vostri Successori, e dal presente Governatore d'Ancona, e di lui Successori pro tempore tanto congiuntamente, quanto separatamente con voi, e con li vostri Successori ogni, e ciascheduna cosa dubbia, che potesse inforgere circa il contenuto nel presente Chirografo: ma ancora possa determinarsi ogni, e ciascheduna altra cosa, che nel presente Chirografo è espressa, e dove ciò non riesca, debba sempre essere non solo conforme alle regole di ragione; ma in oltre alla buona, e spedita condotta di questo negozio, colla maggiore utilità, e comodo di detta nostra Città d'Ancona per aver sempre il più pieno, ed il più efficace effetto della distribuzione, e dell'emolumento da ritrarsi da esso, ed il maggiore accrescimento del Provento risultante dalla Privativa, sempre in beneficio della detta nostra Città d'Ancona, di modo che l'interpretazione, e dichiarazione più favorevole e benigna a detta nostra Città, prevalga, e debba sempre prevalere ad ogn'altra.

Ottavo, che in ogni futuro tempo nel quale occorresse o fusse di bisogno, o pure utile, venire alla mutazione di qualche cosa, che riguarda l'Ordine, ed il modo di esso Ordine, ed esecuzione una volta già intrapreso sopra la detta distribuzione de Sali volgarmente detta a *Cartella*, ciò sia lecito farsi, precedente la pubblica risoluzione del Consiglio della detta nostra Città d'Ancona, e l'approvazione vostra, e de vostri Successori pro tempore, o pure del presente Governatore di Ancona, e delli di lui Successori pro tempore, tanto congiuntamente, quanto separatamente con voi, e con li vostri Successori senza necessità di sentire, o di chiamare alcuno, ma con la sola, e semplice ricognizione, e ve-

rificazione della causa, che sarà necessaria, utile, o opportuna la detta mutazione, e ciò tante volte, quante volte sarà, o verrà il caso della mutazione, e non sarà mai lecito a voi, ed a vostri Successori pro tempore, e molto meno al presente Governatore, ed alli di lui Successori pro tempore disapprovare la risoluzione, e determinazione presa nel Consiglio, se non in quel caso, in cui non avesse utilità alcuna per la detta nostra Città, e fosse del tutto, ed affatto irragionevole.

Nono, che per l'esecuzione del presente nostro Chirografo possa, e sia lecito a voi, ed a qualunque vostro Successore ed al presente Governatore d'Ancona, ed alli di lui Successori pro tempore, tanto congiuntamente con voi, e con li vostri Successori ogni volta, che se ne farà dalla detta nostra Città la richiesta, venire alla pubblicazione, ed affissione di qualunque Editto penale contro qualunque Persona, e luogo obbligato, e soggetto alla Distribuzione del Sale, Laico, Ecclesiastico, Regolare, Privilegiato, Privilegiatissimo, ed esente, e ciò per virtù delle facoltà, che Noi pienamente concediamo a Voi, ed alli vostri Successori pro tempore, ed al detto Governatore di Ancona, ed alli di lui Successori pro tempore contra qualunque sorta, e qualità di Persone ancorchè meritasse espressa, ed espressissima menzione; E particolarmente tale Editto pubblicate, e farete affiggere, o detto Governatore, e di lui Successori pro tempore pubblicheranno, e faranno affiggere tanto congiuntamente, quanto separatamente con voi, e colli vostri Successori immediatamente dopo data al presente nostro Chirografo la dovuta esecuzione, e prima di effettuarsi la distribuzione, acciòchè così a tutti sia nota la volontà nostra qui espressa: E le pene da incorrersi da i Trasgressori, in qualunque caso delli sopradetti, dovranno applicarsi a beneficio pubblico di detta Nostra Città; e sarà lecito a Voi, e Vostri Successori, ed al detto Governatore, e di lui Successori tanto congiuntamente, quanto separatamente con voi, e colli vostri Successori, di fare giudicialmente seguire il pagamento, ed esazione, anche per via di mano Regia contro qualunque Persona, e luogo si laico, che Ecclesiastico, Regolare, Privilegiato, Privilegiatissimo, ed esenti, e di qualunque genere, specie, e qualità, e ciò per virtù di facoltà speciali, che in questa Parte colla pienezza dell'autorità, e Potestà Pontificia diamo, e concediamo a Voi, e al detto Governatore, e di lui Successori come sopra.

Decimo finalmente, che in qualunque materia, e caso riguardante il contenuto di tutto il presente Chirografo, non si debbano attendere le inibizioni di qualunque Giudice anche supremo, o delle Sag. Congreg. di Roma, e molto meno di qualunque Giudice tanto Ordinario, che Delegato fuori di Roma, se tali inibizioni non saranno segnate colla nostra propria mano, e da Sommi Pontefici Nostri Successori: E tutto il contenuto dal principio fino al fine del presente nostro Chirografo, e ciascheduna delle cose in esso contenute; Vogliamo che si debbano perfettamente, pienamente, ed esattamente osservare, ed adempire, ed eseguire. Volendo e decretando che al presente nostro Chirografo, e ciascheduna delle cose in esso contenute non si possa mai opporre di surrezione, orrezione, ne di alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione; Nè che mai sotto tali, o altri qualunque pretesti quantunque validissimi, legittimi, e sostanziali, benchè chiusi nel corpo della legge, anche di *Jus quasi*, e pregiudizio del Terzo, possa essere impugnato, moderato, o revocato, o ridotto *ad viam Juris*, o concedersi verso di esso l'Aperizione *oris*, o altro qualunque rimedio di ragione o di fatto,

di Grazia, o di Giustizia, o concessa per moto proprio, e con pienezza di Potestà, e tali rimedi, anche ottenuti, mai possano giovare ad alcuna Persona, o in qualunque modo impedire la perpetua, ed inviolabile esecuzione di quanto è stato da Noi, come sopra, ordinato, e stabilito. E che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi, si da voi, e da vostri Successori pro tempore, e dal detto Governatore di Ancona, e di lui Successori pro tempore, che da qualunque Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Commissario, e Delegato, Congregazioni, anche de Rini Cardinali, Legati a Latere, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Presidenti, Uditori di Rota, Chierici di Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare diversamente, dichiarando Noi, fin da ora, nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, quale vogliamo che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non si ammetta e registri in Camera, secondo la Bolla di Pio IV. nostro Predecessore *de registrandis*, e benchè non vi siano stati chiamati, sentiti, nè citati quelli, che in qualunque modo vi avessero, o pretendessero di avervi qualche interesse, non ostanti la regola della nostra Cancelleria *de Jure quæsto non tollendo*, e qualsivoglia altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, Brevi, Chirografi, anche per via di nuove permisioni, e concessioni, ed altri qualunque Indulti nostri, e de Nostri Predecessori, a favore di qualunque persona, quanto si voglia privilegiata, privilegiatissima, che per comprenderla vi si ricercasse di farne una espressa, ed individua menzione, benchè muniti di Decreti irritanti, e d'altre formole, e clausole anche Derogatorie delle Derogatorie più effrenate, insolite, ed inusitate, che avessero bisogno di espressa specificazione, nè che si dovessero registrare, e riferire di parola in parola, Decreti Camerali, Leggi Civili, e Canoniche, Statuti, Riforme, statuti, usi, consuetudini, anche immemorabili, e confermati, o confermate in forma specifica dalla S. Sede, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e registrato, supplendo noi colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione, ed effetto di quanto si esprime nel presente Nostro Chirografo ampiamente, ed espressamente deroghiamo, anco con pienezza di Derogatoria delle Derogatorie, siccome espressamente deroghiamo a detta Bolla di Pio IV. nostro Predecessore *de registrandis*: Non intendiamo però, che col medesimo presente nostro Chirografo s'intenda, o possa intendersi fatto pregiudizio alcuno alle ragioni, che in qualsivoglia modo competono alla nostra Rev. Camera Apostolica. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo. Questo dì 14. Settembre 1737. Clemens PP. XII.

Tenor secundum
di Chirographi.

§. 4. Rino Card. Domenico Riviera Prefetto della Nostra Congreg. de Sgravi, e Buon Governo. Avendo la nostra Città di Ancona ottenuta da Noi la Grazia Pontificia di un Chirografo da Noi segnato sotto li 14. del corrente mese di Settembre del corrente anno 1737. sopra la distribuzione de Sali, volgarmente detta a *Carrella*, da farsi sopra ogni, e ciascheduna Persona, sia laica, che Ecclesiastica, si Secolare, che Regolare di qualunque Religione, anche della Com-

pagnia di Gesù dell'Ordine di S. Gio. Gerosolimitano, e di qualunque altra, che ricercasse, o meritasse specifica, ed individuale menzione, come Esente, Privilegiata, Privilegiatissima, ed anche Ebrei, e Ebrei, ed altri Infedeli Domicilianti, Abitanti, e Dimoranti nella detta Nostra Città di Ancona, Suburbio, Territorio, luoghi, loro Territorj, Suburbj, ed in tutto lo Stato, e Contado della medesima Città di Ancona, dell'uno, e dell'altro sesso e per esse i Padri, e Capi di Famiglia, Superiori, ed altri che possano, e devano essere compresi sotto tale Distribuzione, e per tali Persone qualunque Comunità, o Università, Famiglia, Casa, Convento, Monastero, Ospedale, Seminario, o altri simili: Ed inorgendo, o potendo inorgere dubbio, che sotto tali Persone possano rimanere essenti dalla suddetta Distribuzione de Sali, quelle di tale qualità e specie, che tal volta possono pretendere di non venire comprese sotto la disposizione, ed espressione generale, sebbene Noi con la effrenatezza di parole, delle quali ci siamo serviti, non abbiamo inteso mai che questa sorta di Persone debba restare esente, atteso il numero considerabile de privilegiati, e Patentati, che in detta Nostra Città d'Ancona, o suo stato, e Contado dimorano, e tal volta sotto l'ombra del loro privilegio più facilmente si fanno indebitamente lecito di pregiudicare alla medesima nostra Città. Quindi è, che con questo nuovo nostro presente Chirografo, avendo primieramente qui per inserta parola per parola, e dal principio fino al fine, tutto il tenore dell'altro suddetto nostro Chirografo da noi segnato sotto il detto giorno de' 14. del corrente mese di Settembre, e tutte, e singole concessioni, Capitoli, Deroghe, deroghe di Deroghe, ed ogni, e qualunque altra cosa, da Noi fatta, e concessa a favore di detta Nostra Città di Ancona, quali cose tutte s'intendano, e vogliamo che s'intendino qui ripetute parola per parola, e dal principio fino al fine, ed in tutto e per tutto confermate, ed approvate, siccome di nuovo, quando anche bisognasse, le confermiamo, ed approviamo in tutto, e per tutto. Vogliamo, dichiariamo ed ordiniamo, che niuna persona affatto eccettuata s'intenda, o si possa intendere esente immune o non compresa sotto la suddetta distribuzione de Sali volgarmente detta a *Carrella* ancorchè la persona, o persone, ed anche i Luoghi, Comunità, Università, Monasterj, Collegj, Conventi, Seminarj, ed altri simili, che pretendessero di essere esenti, sieno Laiche, o Laici, Ecclesiastiche, o Ecclesiastici, Secolare, o Secolari, Regolare, o Regolari di qualunque Ordine, Istituto e Congregazione quantunque delle Undici, e della Compagnia di Gesù, Chierici della nostra Camera, Camerali, Ministri ed Officiali del nostro Palazzo Apostolico, Cavalieri di Malta, e di S. Stefano, e di qualunque altro Ordine Militare, Patentati del S. Ufficio, della S. Casa di Loreto, della Rev. Fabrica di S. Pietro di Roma, e di qualunque altra Congregazione, o Tribunale, anche Collegiato, Familiari de' Rini Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Prelati, anche assistenti alla nostra Cappella, e loro rispettivi Officiali, Ministri, Assistenti, Coloni, Patentati, anche addetti, e soggetti al continuo servizio, e generalmente niuna persona affatto eccettuata di modo tale, che la espressione, o specificazione della qualità delle Persone non induca mai eccezione a favore di quella qualità di Persone, che non sia stata da noi specificamente espressa, e denominata servendoci per la totale osservanza, ed esecuzione della dichiarazione contenuta in questo nostro Chirografo, di tutte quelle clausole, e ciascheduna di esse, che si contengono nell'altro suddetto nostro Chirografo de 14. corrente quali novamente dichiariamo, e vogliamo,

che

che qui si abbiano, come espressamente, formalmente apposte, espresse, e ripetite, anche rispetto alle facoltà da Noi concesse a Monsignor Governatore di Ancona, e di lui successori, per potere procedere, tanto congiuntamente, che separatamente con voi, e colli vostri Successori. Non ostante che le Persone, che avessero, o potessero allegare di avere, circa le suddette cose, qualche privilegio, non siano state chiamate, e non siano state sentite, poichè questa è la nostra precisa e deliberata volontà. Volendo, che il presente nostro Chirografo, vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore con la semplice nostra sottoscrizione, benchè non si ammetta, e non si registri in Camera, secondo la Bolla di Pio IV. nostro Predecessore de *Registrandis*, alla quale, oltre alla Bolla, Moti Proprii, Brevi, Chirografi, anche per via di nuove Permissioni, Concessioni, ed altri qualunque Indulti nostri, e de Nostri Predecessori a favore di qualunque persona quantosivoglia Privilegiata, Privilegiatissima, che per comprenderla si ricercasse di farne una espresa, & individua menzione benchè muniti di decreti irritanti, ed altre formule, e clausole; anche derogatorie più effrenate, insolite, & inusitate, che avessero bisogno di espresa specificazione, e che si dovessero registrare di parola in parola, Decreti Camerali, Leggi Civili, e Canoniche, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, anche immemorabili confermati, e confermate in forma specifica dalla santa Sede, e qualunque altra cosa che facesse, o potesse fare in contrario, avendone di esse, e di tutte, e ciascheduna di esse il tenore, qui per espresso, e di parola in parola inserito, e registrato, supplendo noi colla pienezza della nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si esprime nel presente, e nell'altro suddetto Chirografo, anche con pienezza di Derogatoria delle Derogatorie, ed alla Regola della nostra Cancellaria *de non tollendo Jus quæstum* ampiamente, pienamente, ed espressamente deroghiamo. Non intendiamo, come nell'altro suddetto nostro Chirografo nè vogliamo che s'intenda, o possa intendersi fatto pregiudizio alcuno alle ragioni, che in qualsivoglia modo competono alla nostra Reverenda Camera Apostolica. Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 20. Settembre 1737. Clemens Papa XII.

Prædictas
sygraphas
confirmat
Pontifex.

§. 5. Cum autem, sicut eadem expositio sub-
jungebat prædicti exponentes præmissa, quo fir-
mius subsistant, Apostolica Confirmationis nos-
træ patrocinio communiri summopere desiderent,
Nos specialem ipsis Exponentibus gratiam facere
volentes, & eorum singulares personas a quibus-
vis excommunicationis, suspensionis, & inter-
dicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris,
& poenis a Jure, vel ab homine quavis occasio-
ne, vel causa latis, si quibus quomodolibet in-
notata existunt, ad effectum præsentium dumtaxat
consequendum harum serie absolventes, &
absolutos fore censentes, supplicationibus eorum
nomine Nobis super hoc humiliter porrectis in-
clinati, Chirographa nostra præinserta cum om-
nibus, & singulis in eis contentis, & expressis,
ac inde legitime secutis, & securis quibuscum-
que, auctoritate Apostolica tenore præsentium
confirmamus, & approbamus. Illisque inviola-
bilis apostolica firmitatis robur adjicimus, ac om-
nes, & singulos Juris, & facti, ac solemnitarum
quarumcumque tam ex Juris communis, & Con-
stitutionum Apostolicarum, necnon dictæ Civi-
tatis, aliorumve quorumvis Statutorum, eor-
umque reformationum, & novarum additio-
num præscripto, quam de stylo, & consuetu-

dine, seu alias quomodolibet in similibus et-
iam de necessitate observandarum, & alios
quoslibet, etiam quantumvis formales, & sub-
stantiales defectus, si qui in præmissis, seu eo-
rum aliquo principaliter, vel accessorie, aut
alias quomodolibet intervenerint, seu interve-
nisse dici, censerit, vel prætendi possent, sup-
plemus, & sanamus, ac penitus, & omnino
tollimus, & abolemus.

§. 6. Decernentes easdem præsentis literas,
& in eis contenta quæcumque semper firma,
valida, & efficacia existere, & fore, suosque ple-
narios, & integros effectus sortiri, & obti-
nere, ac illis ad quos spectat, & pro tem-
pore spectabit in omnibus, & per omnia ple-
nissime suffragari, & ab eis respective invio-
labilitate observari, sicque in præmissis per quos-
cumque Judices Ordinarios, & Delegatos
etiam causarum Palatii Apostolici Auditores,
ac S. R. E. Camerarium, & alios Cardinales,
etiam de latere Legatos, nec non Camera No-
stræ Apostolicæ Præsidentes Clericos, Thesau-
rarium generalem, ceterosque Officiales, &
Ministros, nunc, & pro tempore existentes,
sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter ju-
dicandi, & interpretandi facultate, & auctori-
tate, judicari, & diffiniri debere, ac irritum,
& inane si secus super his a quoquam quavis
auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit
attentari.

§. 7. Non obstantibus constitutionibus, &
ordinationibus Apostolicis, nec non prædictæ
Civitatis, aliisque quibuscumque etiam Jutamento,
confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate
alia roboratis statutis, & consuetudinibus, pri-
vilegiis quoque, Indultis, & Literis Aposto-
licis in contrarium præmissorum quomodoli-
bet concessis, confirmatis, & innovatis, nec non
omnibus illis, quæ in Chirographis præinsertis
concessimus non obstat ceterisque contra-
riis quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majo-
rem sub Annulo Piscatoris, die 8. Octobris 1737.
Pontificatus nostri Anno Octavo.

juxta eas ubi-
que judican-
dum esse de-
clarat.

Contraria
tollit.

Dat. die 8.
Octob. 1737.
An. VIII.

Restitutio seu nova erectio Provinciæ Regni Hi-
bernæ Fratrum Ordinis B. M. de Monte Car-
melo strictioris observantiæ dudum reviviscen-
tis cui adjudicantur omnes Conventus nunc
existentes, & imposterum recuperandi.

CLEMENS PP. XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii, quo Catholica Ecclesia per
universum Terrarum orbem diffusa regimi-
ni, divina dispositione præsidemus, sollicitu-
do nos admonet ut felici, prosperoque Chris-
tiffidelium, qui e fluctibus sæculi in portum vitæ
Religiosæ confugerunt, gubernio, atque directio-
ni, etiam per Provinciarum, ubi olim florentes,
& idem quod orthodoxa Religio accepit, detri-
mentum passæ, iterum benedicente bonorum om-
nium largitore, revirescere caperunt, restitutio-
nem, sive novam erectionem providere inter-
dum studeamus, sicut locorum, personarum, &
temporum qualitatibus mature perpensis, ad Dei
gloriam, & Religionis incrementum, atque ani-
marum salutem expedire in Domino arbitra-
mur.

§. 1. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt
dilecti filii moderni Agens Venerabilem Fra-
trum Catholicorum Antistitem Regni Hiberniæ,
& Procurator dilectorum itidem filiorum Fratrum
Ordinis Beatæ Mariæ de Monte Carmelo stricti-
oris observantiæ nuncupatorum ejusdem Re-

CCXIII.

Exordium.

Ordo Car-
melitarum o-
lim in Regno
Hiberniæ flo-
rescens.

gni,